

Parti

Ricorrente: Kremikovtzi AD

Convenuto: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1994, L 358, pag. 1), e dell'allegato V, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, del Protocollo n. 2, relativo ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1995, L 317, pag. 25) e dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuto di Stato alla ristrutturazione accordato ad imprese siderurgiche nell'ambito di un programma di ristrutturazione prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea — Decisione che constata l'esistenza di un credito pubblico rappresentato dall'aiuto di Stato divenuto illegittimo in seguito alla dichiarazione di insolvenza del beneficiario — Rispettive competenze delle autorità nazionali e della Commissione europea per decidere dell'incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e di chiederne il recupero in quanto aiuto illegittimo

Dispositivo

Una procedura di recupero degli aiuti di Stato concessi alla Kremikovtzi AD prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — misure di aiuto che, successivamente a tale adesione, non erano «applicabili», ai sensi dell'allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea — deve fondarsi, in caso di violazione delle condizioni poste dall'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, sull'articolo 3 del protocollo aggiuntivo a tale accordo europeo, nel testo di cui alla decisione n. 3/2006, del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 29 dicembre 2006. In tale contesto, le autorità nazionali competenti della Repubblica di Bulgaria possono adottare, conformemente al terzo comma di detto articolo, una decisione di recupero degli aiuti di Stato non conformi a tali condizioni. Una decisione adottata dalla Commissione europea sul fondamento dell'articolo 3, secondo comma, di tale protocollo aggiuntivo non costituisce una condizione preliminare al recupero, da parte di tali autorità, di siffatti aiuti.

(¹) GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Causa C-277/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell'esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio)

(2013/C 26/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti nella causa principale

Ricorrente: M. M.

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Domanda di protezione sussidiaria a seguito del rifiuto di concessione dello status di rifugiato — Proposta di rigetto della domanda di protezione sussidiaria — Obbligo di fornire al richiedente i risultati dell'esame della sua domanda prima dell'adozione di una decisione definitiva

Dispositivo

L'obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l'autorità nazionale competente intenda respingere anche

questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell'adozione della sua decisione, informare l'interessato dell'esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest'ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito.

Tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, caratterizzato dall'esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell'esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell'ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest'ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l'interessato sia già stato validamente sentito durante l'istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell'ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

⁽¹⁾ GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-285/11) ⁽¹⁾

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego)

(2013/C 26/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: BONIK (EOOD)

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 14, 62, 63, 167, 168 e 178, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Formalità degli Stati

membri in materia di diritto alla detrazione dell'IVA — Provvedimenti adottati al fine di evitare talune forme di frode o di evasione fiscale — Rifiuto di concedere la detrazione dell'IVA a un soggetto passivo destinatario di cessioni intracomunitarie, con la motivazione che mancano le prove dell'effettività delle cessioni tra i fornitori precedenti, malgrado l'esistenza di prove che dimostrano la realizzazione delle cessioni dal fornitore diretto al soggetto passivo

Dispositivo

Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest'ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — DIGITALNET OOD (C-320/11 e C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Cause riunite C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni)

(2013/C 26/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrenti: DIGITALNET OOD (C-320/11 e C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna